



Effetti delle politiche di rigenerazione nella valorizzazione dei borghi antichi

Effects of regeneration policies in the enhancement of historic villages

Alma Lucia Giuseppina Tarantino

 0009-0007-4717-6379

avv@almatarantino.it

Università degli Studi di Bari

Aldo Moro

 027ynra39

doi: 10.54103/2531-6710/29899

IT Il presente contributo affronta la questione degli effetti delle politiche innovative per la rivitalizzazione e valorizzazione dei “piccoli centri storici minori italiani” intesi come aree urbane complesse a valenza paesaggistica culturale. I borghi, come piccoli centri storici, possono giocare un ruolo decisivo nel riequilibrio del territorio meglio rispondendo a quelle spinte migratorie verso aree esterne alle città riscontratesi in questi ultimi anni post pandemici. Sia pur inizialmente visti come “oggetto”, espressione statica e materica della storia, gli stessi vanno oggi studiati nella propria complessa dimensione attiva, come luoghi da vivere con i propri bisogni e trasformazioni. È necessario procedere con l'elaborazione di progetti politici ed interventi normativi nazionali capaci di coniugare l'esigenza di tutela dell'identità di queste realtà nell'ambito del paesaggio culturale in cui sono inserite con le legittime aspettative dei cittadini ad uno sviluppo economico del territorio. Il PNRR ha colto l'occasione di rilancio e sviluppo dei piccoli siti storici, tutelandone il paesaggio e le tradizioni, con l'obiettivo di frenare lo spopolamento delle aree interne e di correggere l'eccesso di flussi turistici negativi.

parole chiave: borghi storici, beni paesaggistici, patrimonio culturale materiale e immateriale.

Ricevuto: 09/10/25
Approvato: 01/04/26
Pubblicato: 30/06/26

EN This paper addresses the issue of the effects of innovative policies for the revitalization and valorisation of “small Italian historical villages” understood as complex urban areas with cultural landscape value. “I Borghi”, like small historic villages, can play a decisive role in rebalancing the territory by better responding to those migratory pressures towards areas outsi-



Società & Diritti
ISSN 2531-6710
vol. 11, n. 21 (2026)

© 2026, The Author(s)



Articolo soggetto a revisione tra pari a doppio cieco

Licensed under CC BY-SA 4.0



Effetti delle politiche di rigenerazione nella valorizzazione dei borghi antichi

Effects of regeneration policies in the enhancement of historic villages

de the cities that have been seen in recent post-pandemic years. Although initially seen as an “object”, a static and material expression of history, they must today be studied in their complex, active dimension, as places to be lived in, with their own needs and transformations. It is necessary to proceed with the development of political projects and national regulatory interventions capable of reconciling the need to protect the identity of these sites within the cultural landscape in which they are located with citizens’ legitimate expectations for economic development of the region. The National Recovery and Resilience Plan (PNRR) he took the opportunity for relaunch and develop the small historic sites, protecting their landscape and traditions, with the aim of curbing the depopulation of inland areas and correcting the excess of negative tourism flows.

keywords: historic villages, landscape assets, material and immaterial cultural heritage



Società & Diritti
ISSN 2531-6710
vol. 11, n. 21 (2026)

© 2026, The Author(s)



Articolo soggetto a revisione tra pari a
doppio cieco

Licensed under CC BY-SA 4.0

1. Origini ed evoluzioni della qualificazione giuridica dei borghi

Il processo di rivitalizzazione dei centri storici minori e in essi dei borghi è articolato e complesso (Angiuli 2015: 1, Severini 2015: 1) considerate le numerose difficoltà emerse nel concepire a livello nazionale progetti politici e normativi capaci di coniugare l'esigenza di salvaguardia dell'identità storico-culturale di tali realtà con le aspettative dei cittadini al miglioramento di uno sviluppo sociale ed economico del territorio (Sau 2018: 2, Francini *et al.* 2012: 25, Bobbio 2022: 1-11).

La rivoluzione industriale del XIX secolo aveva ingenerato l'emersione di nuove esigenze economico-sociali della cittadinanza, determinando il passaggio da una visione di città cosiddetta antica ad una contemporanea. Sul punto l'urbanistica ottocentesca (Sica 1985, Calabi 2004) intesa come disciplina del progetto, contribuendo alla stesura degli apparati normativi era stata costretta ad affrontare la questione della tutela e gestione della città "antica/storica" (inizialmente nell'ottica della mera conservazione del patrimonio costruito e di poi in quella della ri-significazione della stessa) meditando sulla possibilità di dare nuova vita alle forme materiali del patrimonio interpretandone le valenze inesprese con l'assegnazione di nuovi usi (Bobbio 2022: 1-11).

Vi è che pur di fronte all'evoluzione dei tempi la peculiarità della città "antica" rispetto alla moderna, per quanto alla qualità urbana ed architettonica come espressione di civiltà e bellezza, rendeva necessario avviare un processo di affermazione del concetto di "centro storico" come categoria di rilevanza concettuale multidisciplinare (Bessone 1974: 134, Cerasoli 2018: 10, Giannini 1971: 1124, Timo 2022: 87, Tucci 2022: 28)¹.

In tale contesto lo studio della "civiltà" dei centri storici e dei suoi nuclei storici originari (i borghi) si presenta come una "peculiarità tutta italiana" (Angiuli 2015: 1)² trovando più ampio approfondimento sul piano culturale e della disciplina giuridica dagli anni Sessanta in poi, in concomitanza con il nuovo sviluppo delle

¹ Il concetto di centro storico, da semplice realtà urbanistico-architettonica con qualità culturale, ha assunto anche connotazione socio-economica (Timo 2022). Da una concezione che colloca i centri storici all'interno della disciplina dei beni culturali si passa ad un'altra che li pone nell'ambito della gestione complessiva del territorio. Dal concetto di "monumento" singolo – inteso come singola unità immobiliare –, si giunge a valorizzare il contesto ovvero l'ambiente circostante in cui lo stesso si colloca; si attribuisce quindi valore, per la prima volta in senso organico, al centro urbano antico visto nella sua interezza come esito di permanenze, stratificazioni, trasformazioni, sostituzioni. Ed in particolare le leggi nn. 1089 e 1497 del 1939 occupandosi di salvaguardia e protezione dei beni culturali e bellezze naturali, pur non dando una definizione esplicita di centri storici, stabilivano la protezione di aree di notevole interesse naturale, artistico o storico come di "complessi di cose immobili componenti un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale", ovvero come espressione di eccellenza della creatività dell'uomo. La norma, come sostenuto dalla dottrina, insinua una relazione tra la tutela del centro storico e il concetto di paesaggio, individuando come beni oggetto di tutela, accanto alle "cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale" anche i "complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale" (Tucci 2022).

² La Carta di Gubbio è la dichiarazione finale approvata all'unanimità a conclusione del Convegno Nazionale per la Salvaguardia e il Risanamento dei Centri Storici (Gubbio, 17-18-19 settembre 1960) promosso da un gruppo di Comuni, affiancato da parlamentari e studiosi, che ha consentito la formulazione di una dichiarazione di principi sulla salvaguardia ed il risanamento dei centri storici (<https://www.ancsa.org/wp-content/uploads/2021/04/Statuto-ANCSA-e-Carta-di-Gubbio-1960.pdf>).

città e delle introdotte esigenze socio-economiche del territorio (Tucci 2022: 28, Scoca, D'Orsogna 1997: 39-70)³.

I centri storici sono stati attenzionati nella loro accezione di centri storico-artistici e di poi di parte antica di città caratterizzata da preesistenze storiche, spesso borghi medioevali (Cerasoli 2018: 10, Giannini 1971: 1124, A.a.V.v. 1960: 32, Giovannoni 1938: 276, Santomauro 2025: 83-105)⁴. Infatti nella storia urbanistica italiana il borgo ha caratterizzato molto lo sviluppo degli insediamenti antichi medioevali, aventi una dinamica di crescita urbana tipicamente compiuta con l'ampliamento delle mura stesse, andando ad inglobare le porzioni di territorio circostanti (Barbera, *et al.* 2022: 13)⁵. La crescita abitativa, e del cosiddetto carico urbanistico interno delle città, determinando spesso l'espansione della città stessa all'esterno della cerchia muraria aveva inglobato questi borghi formatisi lungo le direttrici viarie; quindi il termine "borgo" poteva indicare insediamenti situati sia all'interno che all'esterno delle mura cittadine.

Ma per vero dal punto di vista etimologico il termine borgo inizialmente aveva assunto significato di castello o luogo fortificato e di poi in seguito anche di centro abitato, di insediamento autonomo protetto dal territorio circostante da barriere naturali o da costruzioni murarie (Barbera *et al.* 2022: 13).

Oggi per borgo si intende un "piccolo insediamento storico che ha mantenuto la riconoscibilità nella struttura insediativa storica e la continuità dei tessuti edilizi storici prevalentemente isolati e/o separati dal centro urbano non coincidenti con il centro storico o porzioni di esso (a meno che non siano in comuni piccoli o piccolissimi, caso in cui il centro storico è considerato spesso come borgo)"⁶.

Per grosse linee è chiaro che pur differenziandosi dall'ente locale su cui insiste, che resta soggetto attivo e passivo di tutte le dinamiche che riguardano il borgo, quest'ultimo è certamente inserito nell'ambito del territorio comunale di interesse (Bonini 2025: 58 e 63; Santomauro 2025: 84)⁷.

³ A partire dagli anni Sessanta, con la traslazione della nozione di centro storico culturale a centro storico *ex se*, visto come bene da proteggere e non semplicemente conservare, si afferma la definizione di centro storico minore inteso come "Nucleo di una città che", quando rappresenta una testimonianza viva di altre epoche, "costituisca per caratteristiche formali, tipologiche e urbanistiche un complesso legato a particolari momenti storici" esteso all'intera città.

⁴ Merito della Carta di Gubbio è stato quello di aver gettato le basi per una riflessione più ampia sul concetto di tutela dei centri storici non più visti come esclusivamente inquadrabili tra i beni di natura culturale ma anche tra i cosiddetti agglomerati urbani aventi carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale. Di qui i lavori della Commissione di indagine per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, archeologico, artistico e del paesaggio denominata Franceschini, istituita dalla legge n. 310 del 26 aprile 1964 e della successiva legge n. 765 del 6 giugno 1967, c.d. Ponte.

⁵ Il borgo può esser inteso come un tessuto insediativo ad alta densità antropica, inizialmente sviluppatosi esternamente in prossimità delle mura medioevali.

⁶ In <https://patrimonioculturale.regione.emilia-romagna.it/>. Nel caso di piccoli e piccolissimi comuni il borgo oggetto di intervento di recupero/rigenerazione può coincidere con il centro urbano del territorio comunale. Sul punto cfr. la legge regionale Lazio n. 9 del 7 agosto 2020 recante "Tutela e valorizzazione dei piccoli comuni", in cui invece in occasione della incentivazione degli interventi per gli operatori del comparto turistico-ricettivo si pone di fatto una distinzione concettuale tra borghi e piccoli comuni (ex art. 8: "...con particolare riferimento ai borghi antichi o ai centri storici abbandonati o parzialmente spopolati, i piccoli comuni possono promuovere nel proprio territorio, d'intesa con la Regione, la realizzazione di borghi tematici ricettivi o strutture ricettive...").

⁷ Gli insediamenti urbani denominati comunemente borghi non possono essere considerati enti territoriali autonomi, privi per di più di una definizione giuridica univoca (Santomauro 2025). Cfr. la legge regionale Lazio n.9 del 7 agosto 2020 che opera una distinzione fondamentale tra il soggetto borgo destinatario di attività amministrativa o centro di imputazione di rapporti giuridici con l'ente locale, ed il Comune come soggetto amministrativo al quale competono funzioni amministrative e politico-rappresentative. E difatti

Non a caso in alcuni testi normativi regionali se ne rinviene una individuazione insieme con la definizione di altre porzioni del comune intese come centro storico. Tuttavia spesso le regioni per definire il centro storico operano un rinvio al decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 che definisce le zone territoriali omogenee ZTO, oppure al piano regolatore. Nel caso dei borghi invece l'assenza di una normativa nazionale generale di disciplina ha dato origine a tentativi disomogenei definitori degli stessi; spesso si incorreva nella valorizzazione di elementi funzionali dei borghi utili solo al settore di intervento della legge regionale emanata⁸.

In sintesi la pluralità di interessi e ambiti giuridicamente rilevanti riferibili a questa tematica ha contribuito ad una certa confusione lessicale sul punto concorrendo all'elaborazione di una nozione di borgo elastica e strumentale ai diversi ambiti di interesse e di intervento del legislatore sia statale che regionale, in base agli obiettivi di policy attenzionati (Santomauro 2025: 84, Caporale 2025: 69)⁹. A fronte di ciò, ai borghi spesso sono applicate discipline riferite ad entità giuridiche assimilabili ma non necessariamente coincidenti con gli stessi (come i nuclei o centri storici di piccoli o piccolissimi comuni) utilizzando diversi appellativi quali 'nuclei/centri storici'(Caporale 2025: 71)¹⁰, 'insediamenti storici', o 'beni ambientali urbanistici' (Pirri Valentini 2024: 2, Amorosino 2023: 27-31). Proprio la natura ibrida, urbana e rurale insieme del borgo, fa sì che non esista all'oggi un'unica accezione dello stesso.

Però anche queste associazioni concettuali sono figlie dell'assenza di una definizione giuridica univoca di borgo e della contestuale emersione di un interesse pubblico alla tutela dei valori dei centri storici minori sprovvisti delle necessarie garanzie di preservazione e tutela (Bessone 1974: 134)¹¹.

In ultimo, ma non per significatività, lodevoli sono apparse le iniziative poste in essere in campo amministrativo dalle istituzioni locali che attraverso un'operazione di "etero-definizione" di borgo hanno consentito di colmare le succitate lacune definitorie (Bonini 2025: 49-63).

Tra esse vi è l'esempio reso dal Protocollo di intesa recentemente stipulato dalla Regione Puglia, Assessorato alla pianificazione territoriale ed urbanistica con l'ANCI, Associazione Nazionale Comuni Italiani, Borghi più belli d'Italia, alcuni comuni, e Touring club¹², inserito nel percorso di iniziative rivolte alla conservazione, recupero e valorizzazione dei borghi presenti nel territorio regionale, nonché al recupero dell'identità di questi luoghi. Alcune associazioni hanno impres-

il beneficiario dei finanziamenti regionali al fine della tutela di attività economiche o di manutenzione del patrimonio storico culturale è individuato nella figura del Comune qualificato, pur piccolo.

⁸ Il borgo può atteggiarsi a un elemento suscettibile di tutela storico-artistica o paesaggistica, oppure può divenire oggetto di politiche di valorizzazione incentivanti il turismo.

⁹ La definizione di borgo appare connessa a discipline parziali condizionate dal contesto in cui le stesse trovano applicazione e quindi funzionali agli obiettivi individuati nel quadro in cui la fonte è adottata.

¹⁰ "Questa distinzione sembra effettivamente corrispondere alla diversa natura che possono avere i borghi, trovandosi inclusi nel contesto abitativo principale del comune cui fanno riferimento, e quindi sovrapponendosi al centro storico, o invece separati, distinti da questo" (Caporale 2025).

¹¹ Con il D.M. n. 1444/68, decreto attuativo alla Legge Ponte n. 765/67, furono istituite le zone territoriali omogenee, e tra esse le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi.

¹² Deliberazione della Giunta regionale, 27 giugno 2017, n. 1026.

so nell'immaginario collettivo ed anche nell'interpretazione data dal legislatore un'idea prevalente di borgo associata ad alcune caratteristiche ricorrenti quali la presenza di un nucleo storico, il pregio architettonico-urbanistico e l'integrazione nel paesaggio (Caporale 2025: 66). Significativa la costituzione della piattaforma dei borghi, Cultura Borghi, del Ministero della Cultura per mappare e valorizzare i progetti PNRR legati alla rigenerazione dei borghi italiani e raccontare la rinascita culturale dei piccoli centri.

Tuttavia anche questa operazione ha lasciato incertezze definitorie a carattere normativo inconciliabili con le politiche pubbliche di sviluppo assegnatarie di ingenti finanziamenti per la valorizzazione di tali realtà territoriali (Bonini 2025: 49-63). Ci si riferisce in ultimo alle recenti strategie di rilancio per promuovere tali realtà previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza PNRR, in fase di attuazione e di cui si tratterà in dettaglio in seguito¹³, ma anche dalle politiche regionali già funzionalmente orientate a tali scopi¹⁴.

Era necessario procedere nel delineare una fisionomia di queste realtà territoriali dal punto di vista fenomenologico e giuridico.

In primis quindi bisognava individuare una definizione univoca di borgo non estrapolabile da normative di settore intervenute in base ad interventi riferiti, ad esempio, alla tutela di beni architettonici, al recupero e sviluppo delle aree rurali, alla rigenerazione culturale o implementazione del turismo, e di poi verificare le ricadute attinenti alla corretta individuazione ed identificazione delle aree riconducibili alla nozione di borgo.

Di poi appariva imprescindibile definire attraverso quali strumenti, con quali procedimenti e grazie all'intervento di quali soggetti fosse possibile implementare le funzioni di valorizzazione e poi di tutela dei borghi, in una dialettica tra attori diversi tesi a collaborare tra loro in dinamiche di sussidiarietà sia verticale che orizzontale (Pirri Valentini 2024: 2).

Il percorso non è stato del tutto agevole per l'assenza, come anticipato, di una disciplina nazionale (Amorosino 2023: 27-31), come anche sovranazionale (Jokilehto

¹³ Il "Piano Nazionale Borghi" è un programma di sostegno allo sviluppo economico-sociale delle zone svantaggiate basato sulla rigenerazione culturale dei piccoli centri e sul rilancio turistico, che prevede una serie di interventi finalizzati a promuovere lo sviluppo sostenibile, la valorizzazione del patrimonio culturale, la creazione di occupazione e il miglioramento delle infrastrutture e dei servizi nei borghi italiani. Con il bando Borghi (Investimento 2.1 Attrattività dei piccoli centri storici – Linea B) 294 borghi storici italiani sotto i 5000 abitanti, selezionati mediante avviso pubblico, si sono già aggiudicati 380 milioni di fondi per la realizzazione di progetti locali di rigenerazione culturale e sociale. In particolare, l'investimento 2.1 "Attrattività dei borghi" mira alla rivitalizzazione dei piccoli borghi italiani. Per dare concreta attuazione agli obiettivi sopracitati il Ministero della Cultura, attraverso i fondi del PNRR, ha stanziato un miliardo di euro a favore della linea di intervento 2.1. Tale stanziamento si compone di due distinte azioni, indicate tecnicamente come linea A e linea B, cui corrispondono differenti strategie di intervento in grado di dare risposte alle diversificate istanze provenienti dai territori in ragione delle loro caratteristiche territoriali, economiche e sociali e degli indirizzi delle politiche di sviluppo regionale. Nello specifico: la Linea A: è dedicata a progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio di abbandono e già abbandonati con una dotazione finanziaria di 420 milioni di euro a favore di 21 borghi individuati da Regioni e Province autonome; la Linea B: è dedicata a progetti locali per la rigenerazione culturale e sociale con una dotazione finanziaria complessiva di 580 milioni di euro destinati ai borghi selezionati attraverso un avviso pubblico rivolto ai Comuni, <https://cultura.gov.it/pnrr-borghi> e <https://pnrr.cultura.gov.it/misura-2-rigenerazione-di-piccoli-siti-culturali-patrimonio-culturale-religioso-e-rurale/2-1-attrattivita-dei-borghi/>.

¹⁴ Cfr. esemplificativamente la legge regionale Emilia-Romagna n.17 del 18 luglio 2014, e la legge regionale Puglia n. 44 del 17 dicembre 2017.

2011: 119; Caporale 2025: 68)¹⁵, definente i borghi nonostante pur in ultima analisi la sopravvenienza di una produzione legislativa regionale di sostegno alle iniziative integrate di riqualificazione e valorizzazione dei borghi e dei centri storici¹⁶.

L'individuazione di una definizione sintetica prima di centro storico minore, poi precisamente di borgo, è stata una operazione complessa data dalla difficoltà sollevata da giuristi e urbanisti di identificare una categoria concettuale unitaria in cui far rientrare tali tipi di agglomerati urbani di antica edificazione (D'Alessio 1983: 9; Pirri Valentini 2024: 2), nonché di ricondurre tale concetto in prima analisi rispettivamente all'interno della materia di beni culturali sottoposti a vincolo storico-artistico o nell'ambito di quanto si riferisce alla gestione complessiva del territorio, ovvero a beni individuati attraverso un vincolo paesaggistico.

Nel tempo gli interventi normativi considerati utili per inquadrare il fenomeno dei borghi hanno di fatto accolto una connotazione degli stessi incentrata su tre caratteristiche principali: l'essere nuclei architettonici distinti ma anche spesso materialmente coincidenti con i centri storici, nuclei abitati o parzialmente abitati o anche spopolati, ed infine parte di comuni di piccole dimensioni con popolazioni inferiori a 15.000 abitanti, o spesso anche al di sotto dei 5.000 (Caporale 2025: 68).

Nel 2017 il MiBACT ha individuato i borghi come i comuni italiani con al massimo 5.000 abitanti caratterizzati da un prezioso patrimonio culturale, la cui con-

¹⁵ Anche sul piano del diritto internazionale non esiste una definizione giuridica di borgo ma solo alcune fonti che utilizzate nel percorso di riconoscimento dei centri storici possono esser quindi richiamate anche con riferimento ai borghi.

Ci si riferisce alla Convenzione per la protezione del patrimonio mondiale e culturale naturale, 1972 dell'UNESCO, ratificata con la legge n. 184 del 1977, che contiene una generica definizione di agglomerato come complessi che per la loro architettura o integrazione nel paesaggio hanno valore universale eccezionale dall'aspetto storico-artistico o scientifico; nonché alla Carta europea del patrimonio architettonico adottata dal Consiglio dei ministri nel 1975 in cui fu sancito il principio secondo cui il patrimonio architettonico europeo non consiste solo di monumenti importanti, comprendendo invece anche i gruppi di edifici minori nei centri storici e "borghi" caratteristici del loro ambiente naturale o artificiale (Jokilehto 2011: 119). Quindi non emerge a livello di normazione dell'Unione europea una definizione giuridica di borgo. Esistono invece numerose politiche europee che intercettano segmenti di questo concetto tra cui in particolare l'Agenda urbana o le politiche agricole per i cosiddetti *Smart Villages*. La terminologia 'Borghi intelligenti' o '*Smart villages*' è usata per indicare il progetto finanziato dalla Commissione europea per migliorare la qualità della vita all'interno delle zone rurali. Nata come iniziativa dell'Unione Europea per incrementare l'efficienza energetica delle città, il carattere *smart* di un centro abitato ha assunto una valenza di opportunità di sviluppo economico, sociale e culturale che faccia dell'innovazione il perno del proprio organizzarsi facendo leva sui temi dell'ambiente, dell'accessibilità e della sostenibilità (Caporale 2025: 68). Allo stato attuale per vero, ai fini dell'individuazione del concetto di borgo, possiamo ora ricorrere alle definizioni che sono scaturite proprio dal Piano nazionale borghi del PNRR, linea A, Intervento 2.1, Attrattività dei borghi, M1C3 Turismo e cultura, finalizzato alla promozione di tali realtà territoriali. E sul punto si rinvia all'approfondimento a seguire.

¹⁶ Cfr. la legge regionale Marche n. 29 del 22 novembre 2021, per cui all'art. 2 sono definiti i borghi storici come agglomerati insediativi che conservano nell'organizzazione territoriale, nell'assetto urbanistico o nelle strutture edilizie, i segni di una formazione remota e di proprie originarie funzioni economiche, politiche, sociali e culturali connesse alle caratteristiche del territorio e che possono rivestire anche carattere artistico o di particolare pregio ambientale e paesaggistico. Agglomerati insediativi che possono anche coincidere con i centri storici, sono gli insediamenti individuati dalla pianificazione urbanistica comunale come zona A di cui al decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444. La legge regionale Toscana n. 8620 dicembre 2016, T.U. sul sistema turistico regionale, all'art. 21 – poi abrogato dall'art. 149 della legge regionale n. 61 del 31 dicembre 2024, già esprimeva la distinzione tra il "centro storico" visto come la porzione di territorio coincidente con la "zona A" ed il "borgo rurale", ovvero "il nucleo o insediamento in stretta relazione morfologica, insediativa e funzionale con il contesto rurale, caratterizzato dalla presenza di più unità dalla tipologia simile nel territorio esterno alla città storica di una comunità, dalla presenza sia di edifici per la residenza sia di rustici e dalla presenza di un impianto urbanistico delimitato nel quale siano presenti elementi caratteristici di identità". Oggi il contenuto dell'art. 21 è riproposto quasi interamente nell'art. 47 della legge regionale della Toscana n. 61 del 31 dicembre 2024.

servazione e valorizzazione sono fattori di grande importanza per il sistema Paese in quanto rappresentano autenticità, unicità e bellezza come elementi distintivi dell'offerta italiana¹⁷.

La legge n. 158 del 2017 intitolata "Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché per la riqualificazione ed il recupero dei centri storici dei medesimi comuni"¹⁸, di poi, fu considerata la prima fonte utile per inquadrare normativamente i borghi; pur se la stessa per vero non esplicita una definizione di borgo¹⁹, è dedicata a vari aspetti a supporto dei piccoli comuni di cui i "borghi" costituiscono in realtà uno dei possibili ambiti di intervento²⁰.

In tale ottica la norma prevede la costituzione di un fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni²¹ finalizzato al risanamento dei centri storici basandosi sulla coniugazione degli strumenti di pianificazione generale con l'attuazione delle progettualità e degli impegni economici delle imprese private aggiuntivi rispetto all'apporto dato dalle risorse pubbliche (Angiuli 2015: 20)²².

La legge del 2017, cosiddetta "Salva borghi", ha assunto due meriti: il primo di attribuire ai piccoli comuni il ruolo di risorsa a presidio del territorio soprattutto per le attività di contrasto al dissesto idrogeologico e per le attività di piccola e diffusa manutenzione e tutela dei beni comuni (Dipace 2017: 644); il secondo di riconoscere come la valorizzazione dei borghi non potesse prescindere dalla concezione di nuovi modelli di sviluppo e soluzioni *green* idonee a determinare

¹⁷ Direttiva n. 555 del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, 2 dicembre 2016, recante norme relative all'indizione dell'Anno dei Borghi Italiani. "Oggi, sarebbe forse il caso di integrare questa prima definizione con ulteriori aspetti indispensabili al rilancio dei borghi, e nello specifico con strategie finalizzate al recupero e alla rigenerazione sostenibile dei territori in cui insistono. È evidente che, negli ultimi anni, il concetto di pregio relazionato al patrimonio culturale si è evoluto nella direzione dell'inclusione di tutto quanto pertiene alla ricostruzione e restituzione storica e culturale dei contesti dove la memoria si trasferisce diacronicamente tramite sedimentazioni resilienti, ma che per essere valorizzati devono essere coinvolti in processi di innovazione che generino sviluppo occupazionale e rigenerazione territoriale" in <https://www.dabimus.com/home-borghi/il-progetto/cosa-intendiamo-per-borghi/>.

¹⁸ La norma è intervenuta per un rilancio della micro-territorialità dei centri storici dei piccoli comuni, di cui i borghi costituiscono solo uno dei possibili ambiti di intervento, attraverso forme di turismo sostenibile, ed economia circolare; Cfr. art. 4 della legge n. 158/2017 "Recupero e riqualificazione dei centri storici e promozione di alberghi diffusi".

¹⁹ Concetto richiamato solo nel comma 4 dell'art. 4 per cui "Per le finalità di cui al presente articolo, con particolare riferimento ai borghi antichi o ai centri storici abbandonati o parzialmente spopolati, i comuni, anche avvalendosi delle risorse del Fondo di cui all'articolo 3, comma 1, possono promuovere nel proprio territorio la realizzazione di alberghi diffusi, come definiti ai sensi delle disposizioni emanate dalle regioni e dalle province autonome".

²⁰ Nel dettato della stessa legge le zone di particolare pregio citate all'interno del perimetro dei centri storici furono veicolate nel più ampio concetto di borgo come parte del centro storico stesso.

²¹ Legge 6 ottobre 2017, n. 158, art. 3, comma 1, e Dossier XVI legislatura, Centri storici, borghi antichi, città d'arte e siti italiani inseriti nella Lista del patrimonio mondiale dell'Unesco, Servizio studi del Senato, febbraio 2012, n. 337: "Il Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni è destinato al finanziamento di investimenti diretti alla tutela dell'ambiente e dei beni culturali, alla mitigazione del rischio idrogeologico, alla salvaguardia e alla riqualificazione urbana dei centri storici, alla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici nonché alla promozione dello sviluppo economico e sociale e all'insediamento di nuove attività produttive".

²² Esemplificativi a riguardo i dettati di cui all'art. 5 del D.L. 13 maggio 2011, n. 70 di poi conv. in legge n. 196 del 12 luglio 2011, legge quadro in materia di riqualificazione, nonché la legge regionale Puglia n. 21 del 2008 ispirata ad un miglioramento della qualità del patrimonio esistente, architettonico, energetico ed ambientale, sia pur nel rispetto della sua tutela e la successiva legge regionale Puglia n. 44 del 2013, recante "Disposizioni per il recupero, la tutela e la valorizzazione dei borghi più belli d'Italia in Puglia". Oggi i parametri delineati dalla legge del 2017 sono stati articolati dal D.M. 10 agosto 2020 e dal D.P.C.M. 23 luglio 2021 che ha individuato oltre 5.000 piccoli comuni come possibili beneficiari del fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni secondo modalità indicate in un successivo D.P.C.M. recanti il piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni.

l'insorgere di nuove forme di artigianalità, di "afflusso turistico" (Guarnieri 2022: 129) e di sviluppo di impresa. Unico demerito della norma per vero fu il blando coinvolgimento delle autonomie locali nella fase decisoria. Ciò nonostante con la legge Salva borghi si è *introdotta* una cosiddetta "modulazione della tutela" avente l'obiettivo di contribuire a definire una regolamentazione edilizia adatta ad evitare di "congelare" i centri storici in una dimensione di immobilismo assoluto pur garantendone la loro protezione, con una previsione di utilizzo delle nuove tecnologie sia a livello urbano che edilizio (Cerasoli 2010: 1-10, Dipace 2017: 644, Corazza, Dipace 2017: 81)²³.

Orbene da tali previsioni, sia pur partendo dalla necessità di individuazione delle entità giuridiche beneficiabili dei finanziamenti statali, iniziavano ad emergere le connotazioni soggettive ed oggettive utili per delineare la nozione di borgo più funzionali alle varie norme di inserimento di taglio economico: da un lato il dato quantitativo insito nel numero di abitanti e dall'altro il dato qualitativo desunto dal pregio del patrimonio culturale di riferimento.

E sul punto è evidente come il patrimonio culturale che caratterizza i borghi sia vario perché differenziato da beni culturali materiali, da espressioni di identità culturali e collettive, dai beni paesaggistici (Pirri Valentini 2024: 2).

1.1. Percorso di valorizzazione degli aspetti culturali identitari

L'origine della connotazione dei borghi come beni culturali si rinviene dall'analisi delle disposizioni del Testo unico d.lgs. n. 490 del 29 ottobre 1999, e prima ancora dell'art. 1 della legge n. 1497 del 29 giugno 1939, (Sanapò 2001: 2, Cerasoli 2010: 10-14, Giannini 1971: 1124, Giovannoni 1938: 276, Di Gioia 1975: 25)²⁴ sulla protezione delle bellezze naturali; in seguito di poi dalla lettura dell'art. 136

²³ Lo scopo della rigenerazione, in questo caso, è quello di favorire l'insediamento in queste realtà territoriali nonché di incentivarne l'afflusso turistico in un'ottica di economia circolare attraverso la coesistenza di misure di miglioramento della qualità dei servizi e della qualità della vita.

²⁴ La legge n. 1089 del 1939 in materia di tutela dei beni di interesse artistico e storico e delle bellezze naturali sottopose a tutela i beni storici e artistici considerati solamente per il loro singolo valore introducendo una disciplina sulla conservazione e tutela del singolo immobile di interesse storico ed artistico al di fuori della tutela del complesso ambientale in cui esso è inserito. Assente una definizione di centro storico. La successiva norma n. 1497 del 1939 sulla Protezione delle bellezze naturali introdusse una relazione tra la tutela del centro storico e il concetto di paesaggio individuando come beni oggetto di tutela, accanto alle "cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale", le "ville, i giardini e i parchi che [...] si distinguono per la loro non comune bellezza" e anche "complessi di cose immobili componenti un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale" (art. 1, legge n. 1497 del 1939). Così (Sanapò 2001:2) sulla "tutela passiva" dei centri storici ovvero incentrata sulla conservazione dei singoli immobili dei centri storici. L'art. 2 della legge n. 1089 del 1939 tutela "cose immobili che, a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura in genere, siano state riconosciute, di interesse particolarmente importante". Da una concezione che colloca i centri storici all'interno della disciplina dei beni culturali si passerà ad un'altra che li porrà nell'ambito della gestione complessiva del territorio (Giannini 1971, Giovannoni 1938). Si attribuisce per la prima volta in senso organico valore al centro urbano antico visto nella sua interezza, come esito di permanenze, stratificazioni, trasformazioni, sostituzioni (Di Gioia 1975, Cerasoli 2010). Quindi, merito della legge n. 1497 del 1939 è stato quello di aver affermato la nascita del concetto di bene culturale ambientale di interesse paesaggistico da tutelarsi a mezzo di un piano territoriale paesistico da redigersi al fine di impedire che i "complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale e ..le bellezze panoramiche considerate come quadri naturali e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze" e che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale (ex art. 1) siano utilizzate in modo pregiudizievole alla bellezza panoramica.

del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 s.m.²⁵ laddove è previsto che tra gli immobili ed aree di notevole interesse pubblico ne rientrano di complessi che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici.

In particolare, considerata l'alternativa lessicale spesso adoperata della locuzione 'centro/nucleo storico' al termine 'borgo' (Sau 2018, Simonati 2015: 295), è evidente come i borghi potessero rientrare effettivamente nel novero dei beni culturali sottoposti a vincolo storico-artistico.

Per vero l'interesse definitorio dei borghi legato all'identità culturale della propria area di inserimento era emerso anche dalle riflessioni di autorevole dottrina legate alle componenti immateriali che contraddistinguono tali entità (Sau 2018, Santomauro 2025: 95). Ciò perché pur volendo identificare il borgo come *res in sé*, è fondamentale non prescindere dal valore culturale derivante dalla percezione collettiva delle aree territoriali in cui gli stessi sono inseriti (Rimoli 2016: 520-521; Imparato 2010: 38, Haberle 2006: 15). L'attività storica svolta in una determinata area conferisce un'impronta identitaria al contesto in cui la stessa è svolta (Pignatelli 2025: 77; Santomauro 2025)²⁶. Il borgo è portatore del patrimonio nazionale in virtù della memoria storica e collettiva e della tradizione del Paese in cui lo stesso insiste.

L'immaterialità del patrimonio del borgo risiederebbe quindi nel significato culturale che la comunità attribuisce alla memoria storica di una data porzione del territorio espressa attraverso artigianato, tradizioni, *modus vivendi* (Cabiddu 2004: 9); concetti interpretabili nei termini del *cultural heritage* espressi nel testo della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale adottata durante i lavori della Conferenza generale dell'UNESCO conclusa a Parigi il 17 ottobre 2003, e nella Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, redatta a Faro il 27 ottobre 2005, e recentemente ratificata dall'Italia con la legge n. 133 del 1° ottobre 2020 (Severini 2021, Carpentieri 2021: 231).

Ma vi è di più: partendo dalle conclusioni sin qui rassegnate un borgo storico può essere identificato come punto di convergenza del riflesso identitario dei luoghi in cui lo stesso insiste in quanto elemento caratterizzante un ambito territoriale che lo rende collegato alla tradizione storico-sociale dell'area (Carpentieri 2013, Sau 2018: 9, Guarnieri 2022: 129)²⁷; quindi tutelato anche come bene a vincolo paesaggistico.

Considerata sempre l'alternativa lessicale spesso adoperata della locuzione centro/nucleo storico – borgo è stato agevole avviare il riconoscimento dei borghi

²⁵ Testo normativo (art. 136 del d.lgs. n. 42 del 2004) modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 63 del 26 marzo 2008.

²⁶ Cfr. Ad. Plen. Cons. Stato, sent. 13 febbraio 2023, n. 5 per cui il vincolo di destinazione d'uso del bene culturale può essere imposto a tutela di beni che sono espressione di identità culturale collettiva, non solo per disporre la conservazione sotto il profilo materiale, ma anche per consentire che perduri nel tempo la condivisione e la trasmissione della manifestazione culturale immateriale, di cui la cosa contribuisce a costituirne la testimonianza (Pignatelli 2025). Quindi in sintesi la sentenza succitata ha riconosciuto che anche nel rispetto della materialità sancita dal codice il vincolo può essere imposto quando esista un legame inscindibile tra l'immobile e l'identità culturale collettiva dell'attività tradizionale che vi si svolge (Santomauro 2025).

²⁷ Cfr.: "è il borgo come bellezza d'insieme a rilevare, anche nella prospettiva della tutela della personalità umana attraverso il paesaggio" (Guarnieri 2022, Carpentieri 2021, Sau 2018).

anche nel novero di beni culturali sottoposti a vincolo e tutela paesaggistica, ciò alla luce della prevista tutela per notevole interesse pubblico a quelle categorie di cui all'art. 136²⁸, c. 1 lettera c) del d.lgs. n. 42 del 2004, ovvero ai centri e nuclei storici dotati di un valore estetico e tradizionale²⁹. "Il borgo storico quindi può rilevare, in sé e di per sé, come bene paesaggistico di notevole interesse pubblico, come complesso di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale" e, quindi, come "bellezza d'insieme" la cui tutela "è determinata, non già dal pregio dei singoli elementi architettonici, quanto piuttosto dalla completezza dell'insieme" (Crosetti 2018: 181; Guarnieri 2022: 129).

È poi affidato al piano paesaggistico la determinazione delle prescrizioni applicabili all'area dichiarata di notevole interesse pubblico (ex art. 135, c. 4 del d.lgs. n. 42 del 2004).

Quindi è il borgo, come bellezza d'insieme, a rilevare anche nella prospettiva della "tutela della personalità umana attraverso il paesaggio" (Quaglia, Rallo 2019: 1203). Ciò laddove la bellezza assume la definizione della "dimensione antropologica fondamentale per la realizzazione personale dell'individuo e per lo sviluppo complessivo della società" (Cabiddu 2020: 368).

Il "diritto alla bellezza" è da intendersi come aspirazione a fruire del patrimonio culturale ed a partecipare alla vita culturale in una diversa prospettiva, ovvero di ricondurre tali prerogative ad un "diritto all'identità culturale" (Cabiddu 2020: 370, Cirillo 2023)³⁰.

E l'art. 9 della Costituzione consente di individuare meglio il fondamento di tale diritto attraverso i riferimenti a "cultura", "paesaggio" e "patrimonio storico e artistico della Nazione" (nonché, al nuovo comma 3, all'"ambiente" e alle "future generazioni") di cui auspicabile è la coniugazione³¹.

Ciò detto il concetto della bellezza dei luoghi (Pescatore 2023: 3) richiama di poi ulteriore riflessione di taglio multidisciplinare sollevata dalla dottrina, per cui

²⁸ Cfr. art. 136 del d.lgs. n. 42 del 2004 in cui nella lettera c) sono individuati i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici. E la proposta di riconoscimento è formulata con riferimento ai valori storici, culturali, naturali, morfologici, estetici espressi dagli aspetti e caratteri peculiari degli immobili o delle aree considerati ed alla loro valenza identitaria in rapporto al territorio in cui ricadono, e contiene proposte per le prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione dei valori espressi.

²⁹ La locuzione "inclusi i centri ed i nuclei storici", introdotta dal d.lgs. n. 63 del 2008 all'interno dell'art. 136, c. 1, lett. c), del d.lgs. n. 42 del 2004, trae la propria origine dalla prassi di porre il vincolo di tutela su interi centri storici quali complessi monumentali che vengono tutelati in quanto in essi si fondono mirabilmente l'espressione della natura e quella del lavoro umano, frutto della creatività artistica, basata su un'ipotesi peculiare che ha fatto parlare di "beni ambientali urbanistici" come categoria a sé stante. I beni di cui all'art. 136 del d.lgs. n. 42 del 2004 vanno identificati nei complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto di valore estetico e tradizionale. Sul punto per vero è opportuno evidenziare che il Codice dei beni culturali in attuazione dell'art. 9 della Costituzione sia pur meritevole di configurare i centri storici in beni di notevole interesse pubblico, non ha colmato il vuoto di tutela organica espressamente riferibile ai borghi. La prassi già da tempo ammette che si possano, mediante tale norma, porre vincoli su antichi castelli, villaggi, borghi, agglomerati urbani e zone di interesse archeologico e persino su interi centri storici. Si tratta di complessi immobiliari che vengono tutelati in quanto in essi si fondono mirabilmente l'espressione della natura e quella del lavoro umano. Inizio modulo. T.A.R. Puglia Lecce, sez. I, sent. 20 maggio 2008, n. 1445 e T.A.R. Lazio Roma, sez. II *quater*, sent. 30 novembre 2023, n. 17967.

³⁰ Si ricorda solo a se stessi l'introduzione delle modifiche ex art. 3, comma 1, d.lgs. 24 marzo 2006, n. 157 e, successivamente, così sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. a), d.lgs. 26 marzo 2008, n. 63 all'articolo 131 del Codice dei beni culturali e del paesaggio d.lgs. n. 42 del 2004, definendo il paesaggio come il "territorio espressivo di identità".

³¹ Un presupposto del diritto in questione è che nel patrimonio culturale e nel paesaggio – e, dunque, nella bellezza – si riassume l'essenza, la storia, l'identità del Paese.

i borghi vengono ad esser considerati sia come luoghi di interesse caratterizzati in maniera unitaria dal legame tra passato e presente (e ciò in quanto gli stessi sia pur appartenendo al patrimonio artistico e storico nazionale sono protagonisti delle politiche di sviluppo anche di innovazione digitale), sia come luoghi in cui soddisfare i bisogni sociali della collettività per contrastare la società della solitudine³².

E sulla significatività del concetto di valore tradizionale e sociale dei nuclei storici come sintesi dell'espressione della natura e del lavoro umano la giustizia amministrativa aveva avuto modo di soffermarsi già anni addietro³³. Il solo valore identitario non è sufficiente per assoggettare un immobile o un'area al vincolo di tutela previsto dall'art. 136, d.lgs. n. 42 del 2004, essendo richiesto anche lo specifico requisito estetico della "bellezza naturale" dei luoghi³⁴; e requisito cumulativo che si aggiunge al proprio è quello del valore intrinseco dell'oggetto, del sito da tutelare, come "luogo dell'anima" o come "bellezza naturale" (nelle diverse declinazioni del "borgo pittoresco", del sublime delle vette delle montagne o dell'orrido, della "curiosità" di una bizzarria della natura etc.), che costituisce una condizione indefettibile che non è stata "superata" dalla nuova concezione di paesaggio³⁵.

Ogni parte del nostro territorio costituisce un archivio di segni, di vicende che hanno forgiato l'identità e corroborato il senso di appartenenza delle diverse popolazioni con lo stesso (Boscolo 2016: 5). Da ciò la necessità di interventi che mettano in connessione, in ottica di integrazione, paesaggi della quotidianità con altri territori creando le condizioni per uno sviluppo basato sulla valorizzazione del patrimonio territoriale (Gambino 2011: 133; Sau 2018: 12).

Tali conclusioni consentono di riconoscere l'avvenuta affermazione di una disciplina di tutela dei borghi di livello costituzionale primario; perché i borghi sono una componente integrante di un paesaggio che è da considerare valore primario dell'ordinamento (Rimoli 2019: 111)³⁶.

³² I borghi non devono essere recuperati come gusci vuoti o come spazi del turismo elitario o "mordi e fuggi", ma come luoghi di vere comunità di vita (Boeri: 2021).

³³ Cons. Stato, sez. VI, sent. 21 giugno 2006, n. 3733 in cui si legge in motivazione che la prassi già da tempo ammette possano essere vincolati ai sensi dell'art. 139 antichi castelli, villaggi, borghi, agglomerati urbani e zone di interesse archeologico e persino su interi centri storici, in quanto complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto di valore estetico e tradizionale.

³⁴ T.A.R. Lazio Roma, sez. II quater, sent. del 27 gennaio 2021, n. 1080.

³⁵ È stato perciò precisato dai giudici amministrativi capitolini che il vincolo paesaggistico relativo alle bellezze naturali (art. 136, comma 1, lett. d) del d.lgs. n. 42/2004) riguarda la bellezza estetica e panoramica offerta dalla natura, il c.d. "quadro naturale", che salvaguarda il panorama e le visuali e protegge "il paesaggio quale interesse pubblico alla tutela della bellezza dei luoghi nel loro insieme, quindi rispetto alla sua fruibilità visiva da parte della collettività" (Cons. Stato, sez. IV, sent. 19 febbraio 2013, n. 1022). E ciò vale persino per quei beni paesaggistici "identitari" per eccellenza, quali i centri storici "dal caratteristico aspetto", di cui all'art. 136, lett. c) del Codice, per i quali la dottrina ha chiarito che l'endiadi "valore estetico e tradizionale" va intesa nel senso del doppio requisito, dovendo il giudizio sul notevole interesse paesaggistico soddisfare non solo il criterio "tradizionale", ma anche quello "estetico", trattandosi di requisiti cumulativamente richiesti. In <https://www.giustizia-amministrativa.it/-/il-valore-identitario-non-c3-a8-di-per-s-c3-a9-sufficiente-per-assoggettare-un-immobile-o-un-area-al-vincolo-di-tutela>.

³⁶ Cfr. anche Corte Cost., sent. del 5 maggio 2006, n. 183, del 7 novembre 2007, n. 367, e Cons. Stato, sez. IV, sent. del 5 luglio 2010, n. 4246 essendo il paesaggio considerato un valore primario ed assoluto. E cfr. Corte Cost., sent. del 1° aprile 1985, n. 94 in cui si affermava una visione dinamica e interattiva anche della tutela del paesaggio da concepirsi non in termini statici di assoluta immodificabilità dei valori paesaggistici registrati in un momento dato, ma invece da attuarsi dinamicamente e cioè tenendo conto delle esigenze poste dallo sviluppo socio-economico del Paese, per quanto la soddisfazione di esse potesse incidere sul territorio e sull'ambiente.

Seguendo tale ragionamento, tutelare i borghi vorrebbe significare proteggere i bisogni della comunità insediata. E a tal fine l'art. 9, comma 2 della Costituzione, in quanto norma costitutiva di interessi dei singoli e della collettività al godimento dei beni culturali e del paesaggio, ci consente meglio di inquadrare la disciplina giuridica di riferimento applicabile a protezione dei nuovi valori inerenti al territorio così come concepito. Non più solo la tutela di quanto espressione del rapporto tra uomo e ambiente (ovvero la tutela di quel paesaggio esteso alle aree in cui la Comunità agisce e modifica con le sue opere l'ambiente³⁷), ma anche di quanto, in qualità di patrimonio culturale immateriale, è espressione della storicità, creatività e spiritualità di un popolo che nello stesso trova la propria affermazione (Bellacosa 1990: 1-10).

Quindi il borgo "favorendo la dimensione emozionale e sentimentale delle persone che in qualche modo in esso si sentono coinvolte" (Cirillo 2023: 84), si inserisce a pieno titolo tra quei beni oggetto di diritti riconosciuti meritevoli di tutela dall'ordinamento.

Si tratterebbe di un "diritto al borgo" (Di Mauro 2022: 459), mutuando la definizione posta da autorevole dottrina del "diritto alla città", come abbreviazione che consente di sintetizzare un insieme di diritti umani, ovvero diritto alla libertà, all'individualizzazione nella socializzazione, all'habitat e all'abitare³⁸; "[n]on si tratta di un diritto nel senso giuridico del termine, ma di un diritto assimilabile a quelli della celebre Dichiarazione dei diritti dell'uomo, atto costitutivo della democrazia. Questi diritti non sono mai formalmente realizzati, ma vi si fa continuamente riferimento per definire la situazione della società" (Lefebvre 2014: 113, Saitta 2020: 59, Lefebvre 2018: 131; Auby 2013: 8, Chiti 2019: 55).

Pertanto, alla luce di quanto sin qui espresso è plausibile ritenere che sia giunto il momento di elaborare una matura riflessione sulla nozione di borgo che possa coniugare il legame tra la legislazione in materia di beni culturali con quella paesaggistica, oltre a coinvolgere la normazione urbanistica e del governo e la rigenerazione del territorio costituzionalmente orientata (Giuffrida 2022: 37).

2. Effetti delle politiche rigenerative nel percorso di valorizzazione dei borghi.

Le politiche governative volte ad affrontare la crisi economica derivante dalla pandemia di COVID-19 ed a promuovere la ripresa e la crescita del Paese hanno consentito un processo di rinascita e rivitalizzazione dei borghi antichi vincendo l'incapacità degli stessi a favorire con proprie iniziative l'attrazione di risorse economiche e quindi nuove economie.

³⁷ Corte Cost., sent. n. 12, del 23 gennaio del 2009.

³⁸ Mutuando la definizione posta da Jean Bernard Auby del "diritto alla città". "Il diritto all'opera (all'attività partecipante) e il diritto alla fruizione (ben diverso dal diritto alla proprietà) sono impliciti nel diritto alla città che il filosofo francese (Lefebvre) colloca tra i diritti che definiscono la civiltà e che non è un diritto alla città antica, ma alla vita urbana, alla centralità rinnovata, ai luoghi d'incontro e di scambio, ai ritmi di vita e ai modi di utilizzare il tempo che consentano un uso pieno e completo di momenti, luoghi ecc." (Saitta 2020: 59).

L'interesse verso i borghi ha assunto alti livelli proprio nel periodo della pandemia; negli stessi si realizzava meglio sia il soddisfacimento delle esigenze di distanziamento sociale, sia si esprimeva quella preferenza mostrata dai nomadi digitali dello *smart working*³⁹ ad abitare aree lontane dall'affollamento delle città, luoghi dove è *più sentito* il senso di comunità, l'accento sui rapporti umani, il rapporto con la natura. Di fatti quando la diffusione del virus è divenuta pandemia è stata constatata la fuga dalle città verso le campagne, le aree rurali e quelle montuose, nonché verso i piccoli centri urbani definiti da parte della "architettura contemporanea" come luoghi dell'anti-città⁴⁰. Le nuove esigenze delle società quali le opportunità dell'economia verde, unitamente al mutato contesto post pandemia COVID-19, nonché l'aumento del telelavoro, hanno portato ad una rinnovata attenzione nei confronti di tali realtà come luoghi di benessere, sicurezza, vita ecologica e depositari di nuove possibilità di rinnovamento sociale ed economico (Creamaschi 2022: 23). Tale contesto ha contribuito a rafforzare l'immagine del borgo come rifugio e meta ideale per un turismo lento e sostenibile.

Nasce il Piano Nazionale Borghi che prevede una serie di interventi finalizzati a promuovere lo sviluppo sostenibile, la valorizzazione del patrimonio culturale, la creazione di occupazione e il miglioramento delle infrastrutture e dei servizi nei borghi italiani.

Attraverso tale Piano è *stato predisposto* un programma di sostegno allo sviluppo economico-sociale delle zone svantaggiate basato sulla rigenerazione culturale dei piccoli centri e sul rilancio turistico⁴¹.

Perché negli ultimi anni i borghi italiani sono stati spesso classificati, a seconda dei diversi processi di antropizzazione che li hanno caratterizzati (Cervellati 2009: 445, Primerano 2022: 299, Guzzardo 2023: 1), in insediamenti storici intrappolati nell'espansione edilizia e nell'agricoltura industrializzata, oppure in insediamenti storici abbandonati, o infine in centri abitativi soggetti a turistificazione massiva (Di Mauro 2022: 459).

Alla luce di ciò il Piano Nazionale Borghi ha posto l'attenzione sull'incentivazione di azioni su progetti locali integrati a base culturale *in primis* attraverso interventi volti al recupero del patrimonio storico, alla riqualificazione degli spazi pubblici, alla creazione di piccoli servizi culturali anche favorendo la creazione e promozione di nuovi itinerari tematici, storici e visite guidate per fini turistici. Imprescindibile in tale percorso di sostegno era l'introduzione di sostegni finanziari per le attività culturali, creative, turistiche, commerciali, agroalimentari e artigianali, volti a rilanciare le economie locali valorizzando i prodotti, i saperi e le tecniche del territorio.

In questa prospettiva le nuove politiche nazionali di sviluppo dei borghi hanno ruotato intorno ai concetti di innovazione e creatività, supportate dalla capa-

³⁹ Cfr.: <https://lavorasmart.emilia-romagna.it/novita/notizie/2024/smart-worker-201cabitanti-temporanei201d-dei-piccoli-borghi> e <https://www.iltirreno.it/grosseto/cronaca/2025/01/12/news/smart-working-i-borghi-toscani-migliori-1.100644871>, dove a Santa Fiora nella Maremma c'è il progetto più avanzato per attrarre questo tipo di lavoratori che conciliano professione e scoperta di un territorio per periodi determinati di tempo.

⁴⁰ (Boeri 2021).

⁴¹ <https://pnrr.cultura.gov.it/misura-2-rigenerazione-di-piccoli-siti-culturali-patrimonio-culturale-religioso-e-rurale/2-1-attrattivit -dei-borghi/>.

cità di pianificazione territoriale ed elaborazione di progetti urbanistici in grado di promuovere e valorizzare connessioni tra identità e innovazione, patrimonio e creatività.

Merito apprezzabile dell'avvio di politiche di rigenerazione sovranazionali è stato quello di aver introdotto precisazioni significative in merito alla riconoscibilità dei caratteri distintivi identitari dei borghi storici. Infatti, se la legge n. 158 del 2017 insisteva sul concetto di centro storico e solo con riferimento agli interventi relativi agli alberghi diffusi richiamava il concetto di borgo storico⁴², nei bandi del PNRR invece è emersa un'attenzione particolare nei confronti dei borghi storici definibili come dei nuclei storici prevalentemente separati dal centro storico che possono integrare l'insediamento storico di una comunità locale o, come anche per i piccoli e piccolissimi comuni, coincidere con il centro urbano⁴³.

E sul punto, la stessa giurisprudenza amministrativa intervenuta sui criteri di esclusione dei concorrenti all'accesso ai bandi, ha saputo cogliere l'occasione per soffermarsi su alcuni aspetti utili alla definizione del borgo affrontando la definizione dei criteri che definiscono lo stesso in base al cosiddetto tessuto edilizio (laddove il borgo storico sia inglobato o meno nel centro urbano), con la possibilità di estendere il concetto di borgo all'intero centro urbano⁴⁴.

Le linee di indirizzo ministeriali del MiC - Ministero della Cultura⁴⁵, affermano i giudici amministrativi, nell'illustrare la linea di azione A (progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati), hanno accolto un'apposita definizione di borghi, facendo riferimento ai "piccoli insediamenti storici che hanno mantenuto la riconoscibilità della loro struttura insediativa storica e la continuità dei tessuti edilizi storici; nel caso di piccoli e piccolissimi comuni possono coincidere con il centro urbano del territorio comunale mentre in tutti gli altri casi sono da intendersi come nuclei storici prevalentemente isolati e/o separati rispetto al centro urbano e pertanto non coincidenti con il centro storico o porzioni di esso" (punto 4); nel definire i criteri per l'individuazione del borgo, hanno operato un puntuale riferimento "all'insediamento o nucleo storico che ha mantenuto la riconoscibilità della sua struttura insediativa storica e la continuità dei tessuti edilizi storici e che presenta consistenti porzioni del patrimonio edilizio in abbandono", precisando, da un lato, che "nel caso di piccoli e piccolissimi comuni il borgo oggetto di intervento potrà coincidere con il centro urbano del territorio comunale mentre nelle realtà comunali più grandi per borgo è da intendersi un nucleo storico, prevalentemente isolato e/o separato dal centro urbano e pertanto non coincidente con il centro storico o porzioni di esso"; dall'altro, che "ai fini della selezione del borgo va fatto

⁴² Art. 4 comma 4, della legge n. 158 del 2017.

⁴³ Le linee guida identificano il borgo, classificato come storico, in un insediamento che ha mantenuto la riconoscibilità della sua struttura insediativa storica e la continuità di tessuti edilizi e che presenta consistenti porzioni del patrimonio edilizio in abbandono; cfr.: Ministero della Cultura (MiC), *Linee di indirizzo sulle modalità attuative dell'intervento 2.1 "Attrattività dei borghi", M1C3. Turismo e Cultura del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Linea di azione A*, 4.

⁴⁴ Cons. Stato, sez. VI, sent. n. 10937 del 14 dicembre 2022 (Caporeale 2025: 74).

⁴⁵ Linea di indirizzo sulle modalità attuative dell'intervento 2. 1 attrattività dei borghi, M1C3. Turismo e cultura del piano nazionale di ripresa e resilienza.

riferimento al numero delle unità immobiliari residenziali dello stesso (di norma non superiore alle 300 unità)”.⁴⁶

Per vero, come precisato dal piano nazionale del PNRR, centro storico e borgo possono coincidere solo nel caso di piccoli e piccolissimi comuni e le realtà territoriali non necessariamente rispondono alle stesse necessità di rivitalizzazione.

Quindi paradossalmente a favorire il percorso di ampliamento dell'alveo di riconduzione del concetto di borghi è stato proprio quel disinteressamento legislativo già analizzato per la categorizzazione, unito all'assenza di una nozione unitaria di diritto positivo degli stessi riscontrato sia a livello nazionale che regionale⁴⁶.

Ma allora, partendo da tale assunto e considerando l'eccezionalità della strategia messa in campo con il PNRR, vista la flessibilità del concetto di borgo, nonché l'approccio multilivello del quadro giuridico che ruota intorno alla questione definitoria dello stesso, forse i tempi potrebbero esser maturi per individuare un concetto di borgo più “evoluto”, capace di includere nuove entità giuridiche potenzialmente destinatarie di risorse economiche di valorizzazione (De Rosa 2023)⁴⁷. Ed il progetto di ripartenza del PNRR di fatto ha evidenziato la indifferibilità della concertazione di piani, progetti e programmi per mettere a reddito le risorse economiche provenienti dall'Unione europea.

L'impulso espansivo del PNRR per la crescita economica deve essere massimizzato attraverso una gestione delle risorse oculata e attenta che cerchi di includere quante più realtà individuabili come destinatarie ideone delle ingenti risorse finanziarie.

Punto di partenza di tale percorso potrebbe essere definire il borgo in virtù del riconoscimento della comunità o della associazione di persone connesse con l'identità storica dello stesso, quindi dando rilevanza all'elemento della valorizzazione delle identità territoriali, sociali e culturali dell'area di riferimento (De Rosa 2023)⁴⁸. Di qui una conferma di quanto già era stato elaborato dalla dottrina nazionale per quanto alla significatività del ruolo del profilo identitario nel patrimonio storico-artistico di realtà come i borghi come tassello ulteriore verso una più ampia visione concettuale degli stessi.

E per vero la Mission 1⁴⁹ del Piano prende in esame il fattore culturale come

⁴⁶ Infatti le previsioni normative sia regionali che nazionali richiamano ma non definiscono i borghi, pur impegnate nel tentativo di creare un coordinamento anche definitorio tra borgo e centro storico minore. Cfr. legge regionale Toscana n. 8 del 3 marzo 2021.

⁴⁷ D'altro canto il territorio deve essere indagato come un vero e proprio organismo vivente in costante evoluzione e di cui vanno comprese le modificazioni endogene ed esogene da cui dipendono i futuri sviluppi.

⁴⁸ L'identità territoriale infatti è un riferimento importante per alimentare la specificità del territorio e dei legami che intercorrono con le collettività che in essi insistono.

⁴⁹ La Missione 1 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza si pone l'obiettivo di dare un impulso decisivo al rilancio della competitività e della produttività del Sistema Paese. Gli investimenti previsti dalla Missione 1 sono declinati in 3 Componenti: Componente 1 - digitalizzazione, innovazione e sicurezza della pubblica amministrazione. Componente 2 - digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo. Componente 3 - turismo e cultura 4.0. Con riferimento a tale ultima componente vi è che una prima linea di azione riguarda interventi di valorizzazione di siti storici e culturali, volti a migliorare capacità attrattiva, sicurezza e accessibilità dei luoghi. Gli interventi sono dedicati non solo ai “grandi attrattori”, ma anche alla tutela e alla valorizzazione dei siti minori (ad esempio i “borghi”), nonché alla rigenerazione delle periferie urbane. Gli interventi di riqualificazione/rinnovamento dell'offerta turistica e culturale sono improntati a una filosofia di sostenibilità ambientale facendo leva anche sulle potenzialità delle nuove tecnologie.

traino trasversale in grado di indirizzare le politiche di sviluppo territoriale locale per rafforzare l'attrattività di piccoli borghi storici. Cultura da intendersi come fattore attrattivo dei flussi turistici e di nuovi insediamenti ed anche come vettore di crescita sostenibile, che tenga conto della necessità di recuperare e valorizzare il patrimonio artistico e ambientale del luogo e le tradizioni presenti nei piccoli centri italiani (Di Mauro 2022: 464). Da ciò la doverosità di costruire un'identità territoriale dando rilievo alla dimensione dell'esistenza del luogo ponendo tutte quelle iniziative necessarie affinché se ne valorizzi la dote e se ne giustifichi l'essenza. Quindi condivisibili sono le conclusioni di quanta parte della dottrina che auspica l'individuazione di un nuovo paradigma in grado di sorreggere nuove relazioni insediative produttive e culturali aperte e mutevoli al cambiamento (De Rosa 2023).

2.1. Criticità

Le strategie nazionali rivolte ai borghi hanno attribuito una maggiore rilevanza allo sviluppo del territorio dal punto di vista sia infrastrutturale che sociale includendo criteri più ampi per l'accesso ai fondi disponibili.

Di fatto le principali tipologie di recupero dei borghi hanno di recente spaziato dall'ambito turistico-immobiliare a quello artistico-culturale passando per quello sociale e produttivo (Di Mauro 2022: 462).

Il tutto cercando di non cadere nel rischio di ricondurre i borghi ai modelli tipici della città globale, ovvero come semplice destinazione di svago, di soggiorno alternativa per l'élite metropolitana⁵⁰.

I borghi sono diventati quindi protagonisti della riscoperta di un'Italia "in miniatura" in grado di decongestionare le destinazioni turistiche più ricercate (Messina, Tregnaghi 2023: 4); mete del cosiddetto "turismo delle radici", o di coloro che stanchi del ritmo delle città ricercano rapporti di prossimità in luoghi di armonia e bellezza (Cirillo 2023: 84).

Ma per vero spesso i borghi oggetto di turismo di prossimità sono quelli economicamente già più floridi e abitualmente più frequentati; di qui la predisposizione del Bando Borghi collegato al PNRR finalizzato al ripopolamento invece delle piccole aree a rischio di esistenza quali i borghi degradati e poco abitati.

Non ci si soffermerà a questo punto sulle contestazioni mosse sulle linee del Bando Borghi per quanto alla tempistica, ritenuta troppo ristretta, che ha caratterizzato la fase di ideazione dello stesso bando dettata dalle scadenze imposte dalla Commissione europea per la spendita dei fondi del PNRR (Menegus 2022: 28-30)⁵¹; e neppure sulle sollevate critiche mosse dai comuni esclusi dall'assegna-

⁵⁰ I borghi non possono essere ricondotti a modelli di sviluppo di prototipi di meri alberghi diffusi.

⁵¹ Tempistiche eccessivamente serrate hanno finito per compromettere gli elementi di maggior pregio del bando, ossia la promozione di forme di partenariato pubblico-privato e lo svolgimento di adeguati processi di partecipazione delle comunità di riferimento avvantaggiando quelle amministrazioni che avevano già una progettualità avviata. "Molti dei borghi semiabbandonati per i quali sono pensati gli interventi della linea A presentano infatti una situazione giuridica del relativo patrimonio molto complessa e articolata, con un intreccio di beni pubblici, ecclesiastici e privati, talora gravati da usi civici, nonché immobili frammentati tra una pluralità di proprietari, spesso irreperibili" (Menegus 2022: 28-30).

zione dei finanziamenti⁵² sulla base di scelte lasciate alle amministrazioni regionali tra i borghi ritenuti idonei sulla base dei criteri ministeriali⁵³.

Ci si permette invece di osservare come questa *policy* abbia mostrato aspetti di lacunosità su una visione comune di sostegno. L'investimento del PNRR ha posto l'attenzione su vari ambiti di competenza regionale sia concorrente che residua (ex art. 117 della Costituzione), quali la valorizzazione dei beni culturali e ambientali, il turismo, la promozione, l'organizzazione delle attività culturali, la *governance* del territorio con riferimento alla rigenerazione urbana, alla produzione artigianale e il commercio. Ma il risultato delle attività di *governance* è stato espressione di un complesso dialogo tra le Istituzioni che ha visto nella centralità del Ministero un'iniziativa che invece avrebbe dovuto porre nel centro decisionale maggiormente gli organi territoriali locali e regionali (Pirozzoli 2023: 2, Formisano 2023: 49).

Vi è più, sotto altro profilo, un dubbio insorge: se il borgo destinatario di finanziamento per regione rimane di poi isolato ed in solitudine anche dopo la fase di attuazione e realizzazione dei progetti di rigenerazione e rivitalizzazione, questo vorrà significare che gli obiettivi posti dalle misure di sostegno applicate non sono stati pienamente soddisfatti delle finalità proprie della *policy* europea (Messina, Tregnaghi 2023: 12)? Perché la rinascita richiede una necessaria integrazione delle comunità locali anche nella prospettiva di una rete intercomunale che possa consentire di costruire altrettante reti di sostegno idonee a rendere l'investimento duraturo e sostenibile nel lungo periodo. Se si prendono ad esempio le realtà dei cosiddetti borghi montani disciplinati contestualmente all'ambiente montano, o ai comuni classificati montani, spesso siti in aree particolarmente disagiate considerato l'aspetto territoriale di insidenza, la riflessione apparirà pertinente. Perché è proprio in tal caso che si concretizza meglio la cooperazione tra amministrazioni e comunità locali.

Attraverso il meccanismo del finanziamento di progetti, le regioni infatti realizzano efficienti obiettivi di miglioramento e valorizzazione del territorio montano grazie proprio alla sinergia coi comuni e con le Unioni montane.

Esemplificativamente le *Green Communities*⁵⁴ rappresentano innovative forme amministrative di governo dei territori montani finalizzate alla progressiva attuazione del principio di "equilibrato sviluppo sostenibile" nell'ordinamento,

⁵² <https://uncem.it/bando-borghi-del-pnrr-lettera-aperta-del-presidente-uncem/>.

⁵³ https://media.beniculturali.it/mibac/files/boards/388a5474724a15af0ace7a40ab3301de/SG/Avviso%20Borghi%20Linea%20B_201221_Completo-signed-signed.pdf, e <https://cultura.gov.it/borghi>.

⁵⁴ "Le Green Communities sono aggregazioni territoriali di Comuni, Comunità montane o Unioni di Comuni che collaborano per realizzare iniziative condivise di sviluppo sostenibile. Nascono per promuovere l'uso responsabile delle risorse naturali – acqua, foreste, energia e paesaggio – attraverso un modello di governance partecipativo e integrato, orientato alla transizione ecologica, alla coesione sociale e alla valorizzazione delle specificità locali. Operano in ambiti chiave come la gestione forestale, la mobilità sostenibile, la produzione di energia rinnovabile, il turismo e l'agricoltura responsabili, l'efficienza energetica e la digitalizzazione dei servizi. L'approccio integrato adottato dalle Green Communities rappresenta il loro principale tratto distintivo: esso consente di coniugare politiche pubbliche, partecipazione civica e pianificazione degli investimenti. L'approfondimento intende fornire un quadro normativo e operativo aggiornato, illustrare il ruolo dei diversi soggetti istituzionali, descrivere strumenti e risorse disponibili – inclusi quelli previsti dal PNRR – e proporre esempi concreti di buone pratiche", cfr. <https://www.conferenzastatocitta.it/home/approfondimenti/tematiche-di-interesse/sviluppo-e-promozione-delle-green-communities/green-communities-e-sostenibilita/#:~:text=Le%20Green%20Communities%20sono%20aggregazioni,esempi%20concreti%20di%20buone%20pratiche>.

incentrato sull'effettiva tutela e sulla valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, sociali, paesaggistiche storico-culturali e turistiche delle aree montuose (Mittrodt 2025: 525). Perché un piano di sviluppo sostenibile deve essere attuato con una strategia che metta ordine tra gli interventi spesso insufficienti o s coordinati supportando le zone svantaggiate ed attraendo ulteriori finanziamenti idonei a realizzare i progetti di valorizzazione e sviluppo di territori caratterizzati da comuni connotazioni⁵⁵. Quindi tali modelli potrebbero esser mutuati per sviluppare politiche di sostegno e rigenerazione sostenibile durature nel tempo e organizzate secondo una visione ed un percorso comune e non solo occasionate da interventi europei sporadici.

D'altronde sul punto, potrebbe esser in linea con tale visione unitaria della questione la possibilità di elaborare un diritto dei borghi da intendersi come cornice normativa unitaria (insieme di normative e strategie) essenziale per tutelare il "borgo" *ex se* da elaborarsi attraverso la leale collaborazione tra i diversi livelli territoriali di governo nella decisione ed attuazione degli interventi da realizzare, e con il coinvolgimento delle comunità territoriali di riferimento in attuazione dell'art. 118 della Costituzione.

E sul punto significative sono le riflessioni di quella parte della dottrina attenta ad individuare un diritto al borgo come diritto degli stessi ad esistere ed a contare nello scacchiere territoriale italiano (Cirillo 2023: 84, Di Mauro 2022: 464).

Ebbene sul punto solo il tempo ci dirà.

3. La rivoluzione digitale nei borghi

L'attenzione mostrata dalle strategie europee nei confronti dell'incentivazione del turismo culturale su territori di pregio ambientale o monumentale non è considerato l'unico motore di progresso di tali realtà. Perché per essere valorizzati, i borghi devono essere coinvolti nei processi di innovazione che generino sviluppo occupazionale e rigenerazione territoriale. Non è più sufficiente volgere l'attenzione solo nei confronti di quanto attiene alla ricostruzione e restituzione storica e culturale dei contesti in cui si sviluppano queste "risorse" storico-artistiche. Il borgo deve attrezzarsi per divenire connesso al territorio circostante (c.d. "rete di borghi" con infrastrutture e servizi condivisi) ed alle città più vicine per mantenere un certo rapporto con la stessa ed evitare di rimanere un luogo eccessivamente fermo nel tempo.

In origine era il concetto di *Smart Village* finalizzato alla trasformazione di piccoli centri in luoghi più vivibili, attrattivi e sostenibili, dove storia e futuro si incontrano. L'obiettivo era quello di far coesistere tradizione e innovazione, mettendo quanto più possibile le nuove tecnologie al servizio dei borghi e delle comunità rurali⁵⁶. Il percorso appariva non agevole.

⁵⁵ In https://www.corriere.it/pianeta2030/25_giugno_17/green-community-ripopolare-borghi-gestire-boschi-al-lago-trasimeno-giovani-condividono-l-energia-case-legno-efficienti-ff-4566f2-4b56-11f0-9c41-1c5a5a3d9bac.shtml.

⁵⁶ In <https://www.borghiautenticiditalia.it/news/quattro-borghi-autentici-ditalia-cima-alla-classifica-di-city-vision-score-2024-2025>.

La terminologia Borghi intelligenti o *Smart villages* (Aa.Vv. 2015: 16) veniva usata per indicare il progetto finanziato dalla Commissione europea per migliorare la qualità della vita all'interno delle zone rurali⁵⁷. Perché una "città" è intelligente quando è in grado di migliorare la qualità della vita dei cittadini valorizzando il contesto in cui gli stessi vivono, quindi quando è inclusiva, tecnologica, partecipativa e sostenibile.

A partire dal 2018 la Commissione europea aveva deciso di finanziare dei progetti pilota per creare dei borghi intelligenti attraverso il miglioramento della logistica, la condivisione di dati sulle aree rurali e lo sviluppo di adeguati modelli di *business* applicabili a piccole realtà⁵⁸.

La Missione 1 della componente M1-C3 Turismo e Cultura 4.0- Investimenti 2.1 "Attrattività dei Borghi" - Linea di Azione B, intitolata alla "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura Component 3- Cultura 4.0 (M1C3)" è stata dedicata al raggiungimento della transizione digitale anche nei piccoli borghi meno abitati. Già nel 2019 era stato avviato un percorso di riforma strutturale dello Stato attraverso il Piano nazionale innovazione 2025 - Strategia per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione del Paese 2025, presentato dal Ministero per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, in cui veniva illustrata l'azione A.10 - Borghi del futuro⁵⁹.

L'idea era quella di trasformare, in pochi anni, dieci borghi italiani in borghi del futuro in cui concentrare tutte le tecnologie disponibili, digitalizzando la pubblica amministrazione e trasformando gli stessi in luoghi dove valutare l'impatto dell'innovazione sulla società, amplificando al tempo stesso il loro potenziale di attrattività turistica.

Ebbene l'esperienza pandemica ha di poi posto l'attenzione nei confronti dei cosiddetti nomadi digitali e dell'introdotta metodo di lavoro dello *smart working*, per cui imprescindibile è apparso l'accesso alla rete tecnologica del borgo stesso.

Di qui la necessità di operare degli interventi di digitalizzazione riguardanti queste aree riadattando gli spazi alle esigenze della società moderna, senza danneggiare il patrimonio naturale in cui i borghi si trovano⁶⁰.

Il primo ostacolo di tale processo è di certo insito nel cosiddetto *digital divide* (Perfetti 2021: 26)⁶¹ legato sia alla disparità di accesso a tecnologie e servizi digi-

⁵⁷ Territori e comunità che ce la vogliono fare, Manifesto dei Borghi Autentici edizione 2015, *I borghi intelligenti portatori di una idea di futuro*, 2015, 17 ss., in www.borghiautenticiditalia.it.

⁵⁸ Il documento della Commissione "EU action for Smart Villages" delineava un processo di riflessione sui villaggi del futuro, in www.ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/rural-development-2014-2020/lookingahead_rur-dev-small-villages_en.pdf.

⁵⁹ In questa ottica nell'aprile 2020 l'avvio del progetto Smarter Italy nato con il Decreto del MISE del 31 gennaio 2019 e operativo con l'appoggio dell'Agenzia per l'Italia digitale, del MIUR e del Ministero per l'Innovazione tecnologica e la digitalizzazione. Protagonisti di tale progetto sono 11 centri urbani, le cosiddette "Smart Cities" e 12 piccoli comuni (al di sotto di 60.000 abitanti), che costituiscono i "Borghi del futuro", per realizzare servizi innovativi nei settori di mobilità, salvaguardia dell'ambiente, beni culturali e benessere delle persone.

⁶⁰ <https://ibicocca.unimib.it/le-citta-del-futuro-tra-smart-city-e-borghi/>.

⁶¹ Questa situazione è più evidente nelle zone rurali e nei piccoli centri abitati, dove la copertura di Internet ad alta velocità è limitata o addirittura assente. In un contesto dove l'industria turistica è spesso il pilastro dell'economia locale, la disponibilità di Internet ad alta velocità permette alle strutture ricettive di raggiungere un pubblico più ampio e di gestire le prenotazioni *online* in modo più efficiente, cfr. <https://www.ilplurale.it/superare-il-digital-divide-nei-borghi-italiani/>.

tali tra diverse aree del Paese sia al livello di alfabetizzazione digitale dei residenti. Appariva necessario quindi *in primis* fornire gli stessi borghi di infrastrutture adeguate come reti a banda larga (Correggioli *et al.* 2022: 27).

Per quanto riguarda invece il processo di alfabetizzazione digitale dei residenti all'oggi si evidenzia il ruolo dei programmi della Strategia nazionale per le competenze digitali⁶², sia pur non pienamente attuata, finalizzati a ridurre il divario digitale in Italia, sia quello infrastrutturale che quello culturale, potenziando le capacità digitali dei cittadini, della pubblica amministrazione e delle imprese, nonché del piano dell'Italia digitale 2026 che, in gestione del 27% delle risorse del PNRR, è dedicato alla transizione digitale per mezzo di iniziative di supporto alle competenze digitali dei cittadini attraverso attività di formazione, di educazione digitale e l'ampliamento dell'esperienza dei centri di facilitazione digitale come punti di accesso fisici in grado di fornire ai cittadini strumenti di inclusione digitali sia di persona che *online*.

Sotto altro profilo vi è inoltre che il fenomeno di transizione digitale dei piccoli borghi avviene anche attraverso l'utilizzo di tecnologie innovative; la digitalizzazione rappresenta infatti uno strumento che può amplificare la capacità di una destinazione di valorizzare il proprio patrimonio rendendolo più attrattivo e fruibile. Le strategie di innovazione digitale sono state applicate positivamente per il potenziamento dell'attrattività turistica dei borghi al fine di migliorarne la competitività.

Lo *smart tourism* si può integrare anche con la *workation*, neologismo derivante dall'unione delle parole *work* e *vacation* (lavoro e vacanza) (Madsen 2023: 797-799), un fenomeno che nell'intrecciarsi con nuove modalità lavorative a distanza e con una generale crescente digitalizzazione promuove una sinergia armoniosa tra i domini del lavoro, del tempo libero e della vita privata in modo da sostenere l'attività turistica dei borghi storici e delle località minori (Voll *et al.* 2023: 150-174, Cuomo *et al.* 2023: 187). Integrando tecnologie digitali avanzate, come *app* per il turismo responsabile, piattaforme *online* per la promozione di esperienze locali e sistemi di gestione intelligente delle risorse, si può incentivare un flusso turistico che rispetti l'ambiente e valorizzi le culture locali.

Le piattaforme interattive offrono la possibilità di visitare virtualmente musei, siti archeologici e paesaggi naturali, abbattendo le barriere fisiche e ampliando il pubblico potenziale. Il *digital storytelling* integra contenuti audiovisivi e multimediali per costruire una narrazione coinvolgente e immersiva capace di trasmettere l'essenza di un territorio in modo efficace. Altrettanto dicasi per la segnaletica intelligente (Nava, Cerutti, Benetti 2025: 124-125). Scenari virtuali che rappresentano spazi reali sono le formule dei metaborghi per cui grazie ad innovative tecniche di ripresa ottica in 3D e all'uso di appositi scanner, è possibile creare rappresentazioni digitali di spazi e ambienti reali ad uso e fruizione dei turisti dotati di appositi visori (Pirozzoli 2023: 9)⁶³. Attraverso la scansione 3D, la realtà aumentata

⁶² In <https://docs.italia.it/italia/mid/strategia-nazionale-competenze-digitali-docs/it/1.0/quadro-generale/visione-e-obiettivi.html>.

⁶³ Albaredo per San Marco in provincia di Sondrio è espressione significativa di parco oggetto di rimodellamento in chiave di realtà aumentata e virtuale.

(AR) e la realtà virtuale (VR), è possibile creare repliche digitali di edifici storici, opere d'arte e altri elementi culturali. "Questi strumenti non solo permettono di preservare digitalmente il patrimonio, ma anche di renderlo accessibile a un pubblico globale. I visitatori possono esplorare virtualmente i borghi, con un incremento dell'attrattività turistica e la creazione di nuove opportunità educative e di intrattenimento"⁶⁴.

Il ruolo della digitalizzazione nella fruizione e promozione del patrimonio culturale segna una particolare efficacia con riferimento al caso della Bassa Valle d'Aosta (Pioletti, Favro 2024: 23). Altrettanto esemplificativa l'esperienza attuata nel Casilino d'Erba, comune lombardo che sta portando avanti grazie alle risorse della Misura PNRR "Attrattività dei borghi – Linea B", una serie di interventi di attivazione di strumenti digitali pensati per promuovere le tradizioni e il patrimonio storico in chiave contemporanea⁶⁵.

Ciò detto, l'investimento M1C3 1.1 "Strategie e piattaforme digitali per il patrimonio culturale" del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è una grande occasione per attuare un progetto organico e strutturato con l'obiettivo di garantire l'uso e l'accessibilità a lungo termine degli archivi digitali e dei prodotti di digitalizzazione del patrimonio culturale, adottando le nuove strategie di conservazione (approccio *cloud*) e capitalizzando i vantaggi che offrono in termini di sicurezza e durata nel tempo nonché sviluppare il potenziale delle banche dati culturali e delle collezioni digitali nella direzione esplicitata nella visione del Piano nazionale di digitalizzazione del patrimonio culturale PDN riconducendo la frammentazione attuale a una prospettiva che restituisca l'unitarietà e la complessità del patrimonio culturale nazionale⁶⁶.

Infine si segnala che l'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) ha avviato nel 2025 un'iniziativa strategica volta a modernizzare e valorizzare il patrimonio culturale dei piccoli centri italiani. Con un investimento iniziale di 10 milioni di euro, il bando mira a sostenere soluzioni digitali innovative nei borghi, rafforzando la transizione verso modelli di *smart city* rurali e promuovendo un turismo culturale sostenibile e competitivo. L'intervento si colloca in una strategia di innovazione territoriale coerente con diversi strumenti strategici nazionali ed europei quali il PNRR Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, con Programmazione UE 2021–2027 (FESR, Next Generation EU) orientate a rafforzare la coesione territoriale, e con la Strategia nazionale per le aree interne (SNAI) che con la digitalizzazione dei borghi è orientata a contrastare lo spopolamento e realizzare la rigenerazione delle economie locali nelle aree marginali⁶⁷.

⁶⁴ <https://www.openinnovation.regione.lombardia.it/it/news/news/8087/il-pnrr-per-la-rinascita-dei-borghi-opportunita-e-direzioni-di-sviluppo>.

⁶⁵ <https://borghi.cultura.gov.it/2025/06/casilino-derba-un-borgo-smart-tra-storia-innovazione-e-turismo-digitale/>.

⁶⁶ <https://docs.italia.it/italia/icdp/icdp-pnd-docs/it/consultazione/strategie-2022-2026.html>.

⁶⁷ <https://www.agid.gov.it/it/notizie/smarter-italy-pubblicato-il-bando-di-appalto-innovativo-sulla-valorizzazione-delle-destinazioni-del-turismo-culturale>. L'iniziativa è finanziata dal Programma Operativo Complementare (POC) "Ricerca e Innovazione 2014-2020" del Ministero dell'Università e della Ricerca ed è promossa nell'ambito del programma di valorizzazione degli appalti innovativi "Smarter Italy" (*Soluzioni e servizi digitali per lo sviluppo socio-economico delle comunità territoriali periferiche attraverso la creazione e la valorizzazione delle destinazioni del turismo culturale*) finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei

Conclusioni

Dal progetto come prodotto a progetto come inizio di un percorso. “I piccoli comuni e i numerosi borghi storici d’Italia rappresentano una parte preziosa del nostro patrimonio culturale, artistico e sociale. È quindi fondamentale adottare forme di protezione e promozione necessarie per garantirne la sopravvivenza, visto il rischio di essere oscurati dalla grandezza delle città e dalle maggiori opportunità che queste offrono”⁶⁸.

I borghi storici d’Italia sono una parte preziosa del nostro patrimonio culturale, artistico e sociale, da tutelare e promuovere per garantirne la sopravvivenza. Il flusso degli investimenti del PNRR ha acceso un faro sull’identità e il valore di tali luoghi storici promuovendo la valorizzazione e la riqualificazione di aree a rischio abbandono, anche estendendo l’utilizzo delle nuove forme di digitalizzazione.

L’applicazione della tecnologia in tale contesto quindi può costituire un’ulteriore occasione per il rilancio del territorio dei centri storici minori sviluppando in ogni borgo un modello e una cultura basata su principi quali la consapevolezza, la responsabilità, la reciprocità.

L’obiettivo è quello di far coesistere tradizione e innovazione mettendo quanto più possibile le nuove tecnologie al servizio dei borghi. La sfida è complessa perché la strategia di intervento per il recupero e la valorizzazione dei borghi si intreccia indissolubilmente con un’integrazione effettiva e partecipata fra la politica, come luogo privilegiato di decisioni, la programmazione socio-economica e la pianificazione territoriale del paesaggio.

E questo complesso di interventi potrebbe rappresentare il punto di emergenza di un interesse pubblico alla tutela dei valori dei centri storici ed in essi dei borghi, purtroppo spesso ancora sprovvisti delle necessarie garanzie e tutele di conservazione.

È allora necessario elaborare una visione strategica a lungo termine che possa vedere riconosciuto un diritto dei borghi come connotato da una duplice dimensione, soggettiva e collettiva, in cui il centro di imputazione giuridica degli effetti delle azioni intraprese non è più il cittadino in sé ma il luogo in cui se ne dispiega la personalità; quindi tutelare le esigenze che emergono dall’abitare i borghi si tradurrebbe nella protezione stabile dei bisogni della comunità insediata.

A tal fine imprescindibile appare la collaborazione tra i diversi livelli territoriali di governo nella decisione e attuazione degli interventi da realizzare, in applicazione dell’art. 118 della Costituzione, e della realizzazione di percorsi partecipativi con gli abitanti dei borghi.

Perché la promozione di interventi a favore dei borghi storici riconosciuti e impegnati in programmi di tutela del patrimonio culturale e ambientale può es-

Ministri - Dipartimento per la Trasformazione Digitale. La fase di presentazione delle offerte per il bando di appalto d’innovazione si è conclusa; quanto ricevuto sarà ora oggetto di valutazione da parte della commissione, che selezionerà le soluzioni più promettenti da avviare alla fase successiva del processo di co-sviluppo. In <https://www.agid.gov.it/it/notizie/conclusa-la-fase-di-presentazione-delle-offerte-lappalto-innovativo-sulla-valorizzazione>.

⁶⁸ <https://www.openinnovation.regione.lombardia.it/it/news/news/8087/il-pnrr-per-la-rinascita-dei-borghi-opportunit-e-direzioni-di-sviluppo>.

sere proposta anche dai soggetti privati; le persone diventano sorgenti di idee coinvolgendo l'amministrazione sui temi di diretto interesse qual è la progettazione attraverso un processo orizzontale sintetizzabile nella sequenza: idee, creatività e sviluppo.

Riferimenti bibliografici

- Aa.Vv. (1960), *Carta di Gubbio*, 32, *Urbanistica*, (Roma), I.N.U. Istituto Nazionale di Urbanistica
- Aa.Vv. (2015), *Manifesto dei Borghi Autentici d'Italia*, *Borghiautenticiditalia.it*, 2-48
- Amorosino, S. (2023), La valenza materiale ed immateriale dei paesaggi urbani di rilievo storico, 1, *Urb. app.*, 27-31
- Angiuli, A. (2015), *La genesi urbanistica del centro storico: dalla Carta di Gubbio alle nuove problematiche del risanamento*, atti del convegno «I centri storici tra norme e politiche», 1, *Aedon*, 1-27
- Auby, J.B. (2013), *Droit de la ville. Du fonctionnement juridique des villes au droit à la Ville* (Parigi: LexisNexis)
- Barbera, F., Cersosimo, D., De Rossi, A. (2022), *Contro i borghi. Il Belpaese che dimentica i paesi*, IX (Roma: Donzelli)
- Bellacosa, M. (1990), *Patrimonio archeologico, storico e artistico nazionale* (Tutela penale del), voce *Enciclopedia giuridica*, XXII, 1-10
- Bessone, M. (1974), Pianificazione territoriale e difesa del centro storico. Materiali per una discussione, 97, *Il Foro Italiano ARL*, 133-138
- Bobbio, R. (2022), *Centri storici: il problema urbanistico architettonico: Salvaguardia e rinnovamento*, in atti del Seminario organizzato nei giorni 27 ottobre, 3 e 10 novembre 2021, Genova, 1, *Consulta on line*, 1-11
- Boeri, S. (2021), *L'architetto Stefano Boeri: "La pandemia ci ha fatto riscoprire i borghi storici. Così i piccoli comuni salveranno anche le metropoli* in Gallione A., intervista a S. Boeri in "https://www.repubblica.it/dossier/cronaca/turismo2021/2021/03/01/news/l_architetto_stefano_boeri_la_pandemia_ci_ha_fatto_riscoprire_i_borghi_storici_cosi_i_piccoli_comuni_salveranno_anche_le_-289447295/
- Bonini, P. (2025), Le differenti nozioni di "borgo" emergenti nella normativa regionale, 7, *federalismi.it*, 49-63
- Boscolo, E. (2016), Le nozioni di paesaggio. La tutela giuridica di un bene comune (in appartenenza diffusa) tra valori culturali e identitari, 5, *giustamm.it*
- Cabiddu, M.A. (2004), Il quadro costituzionale, in Cabiddu M.A., Grasso N. (a cura di), *Diritto dei beni culturali e del paesaggio* (Torino: Giappichelli), 1-18
- Cabiddu, M.A. (2020), Diritto alla bellezza, 4, *Rivista AIC*, 367-385
- Calabi, D. (2004), *Storia dell'urbanistica europea. Questioni, strumenti, casi esemplari* (Milano: Mondadori)

- Caporale, M. (2025), Piuttosto piccoli, abbastanza lontani: alla ricerca di una possibile definizione amministrativa dei borghi, 7, *federalismi.it*, 69, https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=51914&content=&content_author=
- Carpentieri, P. (2013), La nozione giuridica di paesaggio, in www.giusitizia-amministrativa.it
- Cerasoli, M. (2010), *Il recupero dei centri storici: la «modulazione della tutela»*, Atti della XIII Conferenza della Società Italiana degli Urbanisti «Città e crisi globale: clima, sviluppo e convivenza», *Planum*, 1-10
- Cerasoli, M. (2018), Historical Small Smart City. Il recupero dei centri storici minori: una opportunità concreta (tra modulazione della tutela e nuove tecnologie), in Cerasoli, M., Mattarocci, G. (a cura di), *Rigenerazione urbana e mercato immobiliare*, (Roma: RomaTre-press), 10-28
- Cervellati, P.L. (2009), La sorte dei piccoli centri storici: abbandonati, trasfigurati, turisticizzati. Minori e maltrattati, 445, *Bollettino Italia Nostra*
- Chiti, M.P. (2019), Jean-Bernard Auby e il diritto comparato, in Della Cananea G., Ziller J. (a cura di), *Il nuovo diritto pubblico europeo*, 51-61
- Cirillo, G. (2023), *Il diritto al borgo come una delle declinazioni del diritto alla bellezza e come luogo "dell'altrove"*, in *Giustizia insieme, Annuario della giurisprudenza amministrativa annotata 2023 (primo semestre)*, https://www.giustiziainsieme.it/easyarticles/images/shared/fascicoli/Fascicolo1_2023_Note_rivista_.pdf, 76-85
- Corazza, L., Dipace, R. (2017), La disciplina giuridica delle aree interne. Tra coesione territoriale e sviluppo sostenibile, in Marchetti M., Panunzi S., Pazzagli R. (a cura di), *Aree Interne Per una rinascita dei territori rurali e montani* (Soveria Mannelli: Rubbettino), 81 ss.
- Correggioli, P., Leva, D., Messinetti, V. (2022), *Per i territori interni e a rischio spopolamento, occorre una P.A. con più digitale e più formazione*, *Luiss School of Government*, 27, ALSOG (Associazione Alumni Luiss della School of Government), 1-5
- Creamaschi, M. (2022), I borghi post metropolitani tra la pandemia e il digitale, 1, *Economia della cultura*
- Crosetti, A. (2018), La nozione giuridica del paesaggio e le sue valenze, in Crosetti A., Vaiano D. (a cura di), *Beni culturali paesaggistici* (Torino: Giappichelli), 181-332
- Cuomo, F., Malvica, S., Scanu, G. (2023), Turismo dei borghi e mappe tematiche: un progetto di catalogazione in Sardegna, XII, *Annali del turismo*, 187-202, https://iris.uniroma1.it/bitstream/11573/1709557/1/Pigliucci_Valorizzare-Patrimonio_2023.pdf#page=187
- D'Alessio, G. (1983), *I centri storici. Aspetti giuridici* (Milano: Giuffrè)
- De Rosa, P. (2023), Fondi PNRR e diritto dei borghi: analisi delle politiche di rigenerazione dei territori tra interventi legislativi e partiti locali, *Il diritto amministrativo.it*, <https://www.ildirittoamministrativo.it/Fondi-PNRR-e-diritto-dei-borghi-analisi-delle-politiche-di-rigenerazione-dei-territori-tra-interventi-legislativi-pratiche-locali/ted920>

- Di Gioia, V. (1975), Criteri di definizione dei centri storici, in Aa.Vv., 1-2, *Civiltà delle Macchine*, 25
- Di Mauro, B. (2022), Il diritto dei borghi nel PNRR verso una stagione di rigenerazione urbanisticamente orientata alla conservazione e allo sviluppo di valori locali, 4, *Urbanistica e appalti*, 458-471
- Dipace, R. (2017), Le politiche di rigenerazione dei territori tra interventi legislativi e pratiche locali, 3, *Istituzioni del federalismo*, 625-650
- Formisano, A. (2023), Ripensare al ruolo delle autonomie e del Mezzogiorno per la buona riuscita del PNRR, 2, *Osservatorio AIC*, 49-72
- Francini, M., Colucci, M., Palermo, A., Viapiana, M. (2012), *I centri storici minori. Strategie di rigenerazione funzionale* (Milano: Franco Angeli)
- Gambino, R. (2011), *Patrimonio e senso del paesaggio (riconoscere il patrimonio territoriale)*, in *Habitare. Il paesaggio nei piani territoriali* (Milano: Franco Angeli), 133-139
- Gargano, P. (2010), Puglia, la rigenerazione dei borghi tramite l'ospitalità diffusa, in statoquotidiano.it
- Giannini, M.S. (1971), Difesa dell'ambiente e del patrimonio naturale e culturale, *Riv. Trim. Dir. Pubbl.*, 1124
- Giovannoni, G. (1938), Piani regolatori paesistici, 5, *Urbanistica*, 276
- Giuffrida, A. (2022), Il centro storico nell'elaborazione del diritto urbanistico: profili critici e problematici, 1, *Consulta online*, 36-65
- Guarnieri, E. (2022), Ripresa e resilienza tra le vie dei borghi storici, 3, *Aedon*, 129-140, <https://cris.unibo.it/retrieve/7236c15d-24ca-45ba-8422-70ff506e5122/Ripresa%20e%20resilienza%20tra%20le%20vie%20dei%20borghi%20storici.pdf>
- Guzzardo, G. (2023), Pnrr e rigenerazione per progetti dei centri storici, 2, *Amministrazione in cammino*, 1-23, <https://www.amministrazioneincammino.luiss.it/wp-content/uploads/2023/12/GUZZARDO-1.pdf>
- Häberle, P. (2006), *Costituzione e identità culturale. Tra Europa e Stati Nazionali* (Milano: Giuffrè)
- Imparato, E.A. (2010), *Identità culturale e territorio tra costituzione e politiche territoriali* (Milano: Giuffrè)
- Jokilehto, J. (2011), Strategie e strumenti di intervento e di gestione, in Toppetti F. (a cura di), *Paesaggi e città storica: teorie e politiche del progetto* (Firenze: Alinea editrice), 115-126
- Lefebvre, H. (2014), *Il diritto alla città* (Verona: Ombre Corte)
- Lefebvre, H. (2018), *Spazio e politica. Il diritto alla città II* (Verona: Ombre Corte)
- Madsen, D.O., Buhalis, D. (2023), *Encyclopaedia of Tourism Management and Marketing* (Cheltenham: Edward Elgar)

- Menegus, G. (2022), PNRR e Bando Borghi: rigenerazione senza autonomie, 2, // *Piemonte delle autonomie*, 28-30, <https://www.piemonteaautonomie.it/pnrr-e-bando-borghi-rigenerazione-senza-autonomie/?pdf=4885>
- Messina, P., Tregnaghi, V. (2023), I borghi storici nelle politiche del PNRR: due casi studio a confronto, 1, *Regional Studies and Local Development*, 1-30, <https://rsld.padovauniversitypress.it/2023/1/1>.
- Mitrotti, A. (2025), *Sentieri giuridici per le zone montane. Genealogia degli itinerari ad "alta quota" del diritto costituzionale pubblico italiano* (Napoli: Editoriale scientifica)
- Nava, C.R., Cerutti, S., Benetti, S. (2025), Place branding e digitalizzazione per la valorizzazione del patrimonio, 27, *Memorie geografiche* (Firenze: Società di studi geografici), 124-125, <https://univda.iris.cineca.it/bitstream/20.500.14087/16225/1/Intro.pdf>
- Perfetti, L. R. (2021), Eguaglianza vs. disuguaglianze. L'eguaglianza come "compito della Repubblica", la fondazione dell'eguaglianza nei diritti e le contrastanti evoluzioni dell'ordinamento repubblicano, 2, *P.A. Persona e amministrazione*, 13-60
- Pescatore, V. (2023), Diritto alla bellezza e identità culturale, *Nuovo Diritto civile*, Roma, 2-10
- Pignatelli, N. (2025), I "patrimoni culturali urbanistici" nella Costituzione, 1, *federalismi.it*, 75-110, https://www.astrid-online.it/static/upload/pign/pignatelli_fed_1_25.pdf
- Pioletti, A., Favro, M. (2024), Innovazione digitale e patrimonio culturale: un caso di studio per la Valle d'Aosta, 75, *Geotema*, 23-29
- Pirozzoli, A. (2023), Le strategie di rilancio dei porti nel processo di transizione digitale del PNRR, 4, *AmbienteDiritto.it*, 1-12
- Pirri Valentini, A. (2024), Per una qualificazione giuridica dei borghi, 2, *Aedon*, 2, <https://aedon.mulino.it/archivio/2024/2/pirri-valentini.htm>
- Primerano, G.A. (2022), *Il consumo di suolo e la rigenerazione urbana* (Napoli: Editoriale Scientifica)
- Quaglia, M.A., Rallo, A. (2019), sub Art. 136, in Sandulli M.A. (a cura di), *Codice dei beni culturali e del paesaggio* (Milano: Giuffrè), 1203 ss., spec. 1208.
- Rimoli, F. (2016), La dimensione costituzionale del patrimonio culturale: spunti per una rilettura, 5, parte II, *Rivista giuridica dell'edilizia*, 520-21.
- Rimoli, F. (2019), *Profili costituzionali della tutela del patrimonio culturale*, in <https://romatrepress.uniroma3.it/wp-content/uploads/2019/05/Profili-costituzionali-della-tutela-del-patrimonio-culturale.pdf>, 91-114.
- Saitta, F. (2020), Il "diritto alla città": l'attualità di una tesi antica, 2, *Ordines*, 53-84, <https://www.ordines.it/wp-content/uploads/2021/02/5-Saitta.pdf>
- Sanapò, M. (2001), I centri storici come beni culturali: un percorso difficile, 2, *Aedon*, 2.
- Santomauro, G. (2025), Il "borgo" in via di definizione: aspetti materiali e immateriali del patrimonio culturale, 7, *federalismi.it*, 83-105 <https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=51915>

- Sau, A. (2018), La rivitalizzazione dei borghi e dei centri storici minori come strumento per il rilancio delle aree interne, 3, *federalismi.it*, 2-20
- Scoca, F.G., D'Orsogna, D. (1997), Centri storici. problema irrisolto, in G. Caia, G. Ghetti, *La tutela dei centri storici. Discipline giuridiche* (Torino: Giappichelli), 39-70
- Severini, G. (2015), Centri storici: occorre una legge speciale o politiche speciali? in *Aedon*, 1 ss.
- Severini, G., Carpentieri, P. (2021), La ratifica della Convenzione di Faro «sul valore del patrimonio culturale per la società»: politically correct vs. tutela dei beni culturali, 8, *federalismi.it*, 224-274
- Sica, P. (1985), *Storia dell'Urbanistica*. II.1. *L'Ottocento* (Roma-Bari: Laterza).
- Simonati, A. (2015), La disciplina regionale dei centri storici: caratteri e tendenze, 2, *Rivista giuridica di urbanistica*, 295-322
- Timo, M. (2022), Patrimonio culturale e centro storico: materialità e immaterialità, 1, *Consulta online*, 1-191.
- Tucci, I. (2022), Centri storici. Una definizione mai formulata, 49, *Territori della cultura*, 5-43 https://www.univeur.org/cuebc/images/Territori/PDF/49/TdC49_Tucci.pdf
- Voll, K., Gauger, F., Pfnür, A. (2023), Work from anywhere: traditional workation, coworkation and workation retreats: a conceptual review, 65, *World Leisure Journal*, 150-174